



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 15/10/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 agosto 2009, n. 449

Impianto complesso di trattamento di rifiuti non pericolosi a servizio del bacino FG/4 ubicato nel Comune di Cerignola - SOPRALZO 4° LOTTO - Proponente: S.I.A. - Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 S.r.l. Procedura coordinata ai sensi dell'art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 4/2008 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e L.r. n. 11/01 e s.m.i..

L'anno 2009 addì 5 del mese di agosto in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

### **I DIRIGENTI**

Ing. Antonello ANTONICELLI Dirigente del Servizio Ecologia nonché dell'Ufficio VIA e Politiche Energetiche (successivamente indicato come Ufficio VIA) e l'Ing. Gennaro ROSATO Dirigente f.f. dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico AIA- IPPC (successivamente indicato come Ufficio AIA)

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.R. n. 10/07 ai dirigenti f.f.;

Sulla base della istruttoria espletata dagli Uffici attraverso la P.O. AIA-IPPC e la P.O. V.I.A

**ADOTTANO IL SEGUENTE**

**PROVVEDIMENTO**

Vista la normativa vigente in materia:

- la L.r. n. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s. m. i., in particolare gli articoli 18 e 21 della stessa;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale".

- il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D. lgs. 16.1.2008, n.4
- il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento atmosferico” e s.m.i.;
- il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti” e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”;
- la L.R. 17 del 13 agosto 1993: “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la L.R. 13 del 13 luglio 1996: “Nuove norme per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure per l’attuazione del Piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla l.r. 13.08.93 n. 17: “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani””.
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: “Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate”;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: “Decreto commissariale 6.3.2001, n. 41: “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate”. Completamento, integrazione e modificazione”;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 56 del 26 marzo 2004: “Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D.33 Lgs. n. 36/2003. Integrazione pianificazione regionale”;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: “Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate”;

Richiamato il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18 avente ad oggetto: “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo.”

**PREMESSO CHE LA SOCIETÀ È IN POSSESSO DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:**

Per la VIA

- con Determina del Dirigente del Settore Ecologia - Assessorato all'Ambiente - Regione Puglia - n. 526 del 23.12.2004 veniva espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento dell'impianto di trattamento rifiuti urbani e assimilati in loc. Forcone di Cafiero, nel Comune di Cerignola, proposto dalla Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Fg/4 a r.l. con sede legale in S. Ferdinando di Puglia (Fg) - Via Isonzo, 8 -, con le prescrizioni nello stesso atto riportate;
- con successiva Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 200 dell'01.04.2008, a seguito di istanza datata 02.11.2007, veniva prorogato, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, L.R. n. 11/01, per un ulteriore periodo di tre anni il sopra esplicitato parere di compatibilità ambientale per tutte le motivazioni riferite nello stesso provvedimento;

Per l' AIA

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico - IPPC - AIA - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia - n. 474 del 04.08.2008 veniva rilasciata, alle condizioni, prescrizioni e modalità tutte riportate nello stesso provvedimento ed allegato tecnico "Allegato A" facente parte integrante di detto atto, autorizzazione integrata ambientale per le attività previste dal D. Lgs n. 59/05 allegato I, punti 5.3 e 5.4 relativamente all'impianto in argomento a servizio del bacino di utenza ATO FG/4, costituito da:
  - centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti da raccolta differenziata;
  - impianto di selezione e biostabilizzazione di RSU t.q. residuale dalle attività di raccolta differenziata;
  - impianto di compostaggio dei rifiuti organici biodegradabili raccolti in modo differenziato;
  - discarica di servizio/soccorso all'impianto composto da:
    - I, II e III lotto da avviare a chiusura;
    - IV lotto collaudato;
    - V lotto da realizzare.

VISTO CHE:

il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia con nota prot. n. 2003 del 27.03.2009 trasmetteva all'Ufficio VIA ed all'Ufficio AIA, dello stesso Assessorato, la nota prot. n. 24 del 24.03.2009 del Presidente del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4, al fine di attivare le procedure ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D. Lgs. n. 4/2008 per il soprizzo del 4° lotto dell'impianto complesso di trattamento di rifiuti non pericolosi a servizio del bacino FG/4 ubicato nel Comune di Cerignola, contrada Forcone di Cafiero.

Nella predetta nota prot. n. 24/2009 si rappresentava che:

"...In conseguenza delle emergenze che hanno interessato i territori dell'ATO Fg/3 e dell'ATO LE/2, i rifiuti ivi prodotti sono stati conferiti, giuste ordinanze del Presidente della Provincia di Foggia e del Presidente della Regione Puglia, presso gli impianti di proprietà del Consorzio di Igiene Ambientale Bacino FG/4 e gestiti dalla società SIA FG/4...

Tali eventi hanno provocato una sensibile diminuzione delle volumetrie disponibili relative al IV lotto di discarica di soccorso/servizio.

Si rende quindi urgente procedere al soprizzo del lotto per poter garantire il conferimento dei rifiuti prodotti nel bacino FG/4.

Nel contempo, per scongiurare emergenze nel nostro territorio, si rende urgente avviare tutte le procedure per la realizzazione del V° lotto di discarica..."

A detta nota si allegavano:

- la copia della deliberazione del Consorzio FG/4 n. 10/09 del 12.03.2009 con la quale si approvava tra l'altro il progetto di soprizzo del 4° lotto di discarica e la bozza preliminare dell'analisi costi-benefici per

l'ammissione a finanziamento da parte della Regione Puglia;

- il progetto di soprizzo del 4° lotto di discarica;
- l'analisi costi-benefici relativi al 5° lotto di discarica;

il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 4695 del 15.04.2009 riscontrava la sopra esplicitata nota prot. n. 24/2009, invitando il Consorzio Igiene Ambientale Bacino Fg/4 ad inoltrare istanza corredata della relativa documentazione espressamente richiesta per attivare le procedure di V.I.A. ed A.I.A., cui la modifica in argomento (soprizzo del 4° lotto) risultava assoggettata;

la Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Fg/4 riscontrava la precedente nota prot. n. 4695/2009 con lettera acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5826 del 20.05.2009, con la quale chiedeva, espressamente, ai sensi dell'art. 10, c. 2, del D. Lgs. n. 4/2008, il coordinamento delle attività previste per il rilascio dell'A.I.A. e della V.I.A., impegnandosi a trasmettere la documentazione prevista dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 59/2005 per le modifiche all'impianto già autorizzato con A.I.A. n. 474/2008, quella prevista dalla L.R. n. 11/01, e quella di cui al D. Lgs. n. 152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale;

con successiva nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6548 del 09.06.2009 il proponente trasmetteva ai competenti Uffici regionali VIA ed AIA interessati, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, all'ARPA Puglia ed all'ASL FG/2 Cerignola - Dipartimento di Prevenzione - la documentazione progettuale per la procedura coordinata in oggetto esplicitata e, con successiva n.1656 del 15.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7133 del 18.06.2009, a completamento di quanto precedentemente inoltrato, inviava i seguenti elaborati:

- Attestazione di avvenuto versamento quale tariffa per le spese istruttorie calcolate sulla base di quanto stabilito per l'AIA con a D.G.R. n. 1388/06 e L.r. n. 17/2007, ALLEGATO 1, Note;
- Supporto informatico contenente i files del progetto per la realizzazione del soprizzo del 4° lotto di discarica e quelli per la procedura coordinata per la relativa modifica A.I.A. e la verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- Progetto per la realizzazione del soprizzo del 4° lotto di discarica costituito dai seguenti elaborati:
  - a) Relazione tecnica;
  - b) Stralcio da tavola I.G.M. - Corografia - Aerofotogrammetria - Planimetria generale impianto complesso (tav. 1);
  - c) Documentazione fotografica stato di fatto al 12.02.2009 (tav. 2);
  - d) Planimetria e sezione stato di fatto al 31.01.2009 (tavola 3);
  - e) Planimetria e sezione stati di progetto (tav. 4);

il Servizio Ecologia comunicava l'avvio del procedimento con nota prot. n. 7279 del 22.06.2009, richiamando al proponente ed agli Enti coinvolti nel procedimento gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001 per la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e del D. Lgs. n.59/2995 per l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai fini del coordinamento dell'iter istruttorio e per garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, con la medesima nota si invitava la società a far coincidere il periodo richiesto dalla V.I.A. per le forme di pubblicità previste dall'art. 16 della L.R. n. 11/01 (affissione per 30 giorni presso l'albo pretorio del Comune interessato dell'avviso pubblico relativo al deposito degli elaborati dell'intervento in argomento) con quello richiesto dall'A.I.A. ai sensi all'art. 5, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 59/2005 (pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale dell'annuncio contenente quanto espressamente richiesto dal c. 7, del medesimo art. 5);

il proponente, con nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8126 del 02.07.2009, comunicava che, relativamente agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 11/01 il Comune aveva provveduto all'affissione

all'albo in data 26.06.2009; per gli adempimenti AIA di cui al D. Lgs. n. 59/2005, la società aveva provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Puglia" in data 27.06.2009. Di tanto, veniva trasmessa copia dell'annuncio con nota registrata al protocollo del Servizio Ecologia n. 8823 del 20.07.2009;

il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8337 del 09.07.2009, convocava Conferenza di Servizi in data 28.07.2009 "...per l'acquisizione dei pareri, di intese, concerti, nulla osta o assensi di cui all'art. 9 Capo II della Legge 340/2000..." e, con successiva prot. n. 9169 del 30.07.2009, trasmetteva il relativo verbale alle Amministrazioni ed Enti convocati facendo presente, così come riportato a verbale, che i lavori della Conferenza si aggiornavano al 31.07.2009.

Di detto verbale facevano parte integrante il parere favorevole con condizioni dell' Arpa Puglia, l'attestazione di affissione all'albo pretorio del Comune di Cerignola dell'avviso pubblico ai sensi della L.R. n.11/01 nonché il parere del Dirigente del Settore Edilizia e Ambiente del predetto Comune, che così si esprimeva:

"...parere favorevole di compatibilità ambientale...non avendo rilevato, per il merito e la competenza di quest'ufficio, elementi ostativi alla realizzazione dell'opera i cui effetti sull'economia locale e, più in generale, sul tessuto produttivo in cui si inserisce, sono valutabili positivamente per le medesime considerazioni sviluppate nella relazione tecnica integrata per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e procedura A.I.A..."

#### TENUTO CONTO DELLE RISULTANZE DEGLI SPECIFICI APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI:

##### PER LA VIA

Acquisito il verbale n. 58 del 30.07.2009 del Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A. della Provincia di Foggia, il cui contenuto è di seguito trascritto: "...Verificato che: alla luce della situazione di emergenza ambientale, si rende necessario valutare il progetto relativo al sopralzo del lotto quattro della discarica ATO FG/4; risulta allegata alla procedura una documentazione del progetto ridotta alla relazione tecnica nonché alle planimetrie e alle sezioni del sito di discarica, considerato che: le pratiche tecniche di smaltimento in discarica controllata degli RSU non sono più sostenibili ambientalmente se non per lo smaltimento della razione residuale dei sistemi di gestione; in provincia di Foggia non si è ancora dato avvio ad un sistema di smaltimento dei rifiuti solidi integrato che porti all'abbandono delle tecniche di discarica controllata; l'abbancamento in discarica dei rifiuti in strati fuori terra comporta in prima analisi l'impatto paesaggistico e la diffusione di emissioni inquinanti in atmosfera; il sito della discarica in oggetto, che presenta già dimensioni notevoli, costituisce attualmente l'unico sito di smaltimento dei rifiuti del Consorzio ATO FG/4; è in fase di prossima realizzazione il lotto 5 della medesima discarica; allo stato attuale, non esistono soluzioni tecniche alternative da realizzare nel breve periodo, non è conveniente, sia da un punto di vista gestionale che economico provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi in un presidio ambientale già in esercizio; la Provincia di Foggia non si è ancora dotata di un piano provinciale di gestione dei rifiuti; è comunque auspicabile che il sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani della provincia di Foggia si doti, con modalità idonee, di impianti utili alla risoluzione dell'attuale stato di emergenza; tutto ciò premesso, il Comitato prende atto che la soluzione indicata dalla ditta proponente sembrerebbe risultare l'unica perseguibile nel breve periodo..."

Il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, nella seduta del 30.07.2009 rilevava quanto segue:

La relazione tecnica integrativa per la verifica di assoggettabilità a VIA è stata redatta al fine di individuare e valutare gli impatti ambientali potenziali legati alla realizzazione del sopralzo in corrispondenza del IV lotto di discarica attualmente in esercizio dell'impianto di Cerignola SIA FG4.

La società, incaricata dall'ATO FG4 attraverso la deliberazione dell'assemblea N. 10/09 del 12.03.09 a presentare tale progetto, dichiara che l'intervento, configurandosi come una modifica sostanziale

dell'impianto complesso di trattamento di rifiuti non pericolosi, ricade nell'ambito di applicazione degli interventi ricadenti nell'allegato B, punto B2.ay (modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco A.2) della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. che prevede l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 16.

La relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/2001 riportando i contenuti minimi della relazione.

In seguito al verificarsi di situazioni di emergenza rifiuti negli altri bacini del territorio provinciale e regionale, sono state emesse ordinanze per il conferimento dei rifiuti urbani all'impianto complesso del Bacino FG/4 di Cerignola.

Questo ha fatto sì che volumi di discarica destinati ai conferimenti dell'ATO FG/4, venissero utilizzati per i rifiuti provenienti dai Comuni di altri Bacini in stato di emergenza. Per effetto dei conferimenti extra bacino FG/4 anche la pianificazione temporale (ossia la durata) degli impianti è mutata. In particolare la vita residua del 4° lotto di discarica si è notevolmente contratta. Dal rilievo effettuato a fine gennaio 2009 si è calcolato un volume residuo per i conferimenti nel 4° lotto pari a circa 80.000 mc. Dalla conferenza di servizi svolta in data 28 luglio 2009 la società dichiara di avere ad oggi circa 7.000 mc disponibili che si esaurirebbero entro la fine del mese di luglio.

In altri termini la realizzazione del presente progetto si rende necessaria al fine di rispettare gli obiettivi e gli indirizzi fissati dalla pianificazione regionale.

Inquadramento territoriale e programmatico.

Dalla lettura della cartografia disponibile si rileva che le zone interessate dall'intervento non insistono su aree ad alta Probabilità di Inondazione (AP) e non ricadono in alcun area a Rischio Idraulico. Non si rileva la presenza di alcuna area soggetta a Pericolosità Geomorfologia.

L'area di riferimento ricade in alcuna area perimetrata dal PUTT come ATE "D" così come la parte già preesistente all'entrata in vigore dello stesso PUTT.

Rispetto al Piano Regolatore Generale vigente nel territorio comunale di Cerignola l'impianto in progetto ricade in Zona E - agricola e non vengono rilevati vincoli.

Il Comune di Cerignola non è dotato di un piano di zonizzazione acustica; l'area in esame, in accordo al DPCM 14.11.1997, è classificabile come area prevalentemente industriale (classe V) L'area dell'intero impianto dista in linea d'aria circa 6 km. dall'abitato di Cerignola e nel raggio di 400 m. non sono presenti insediamenti abitativi stabili, oltre tale distanza vi è la presenza del casolare "il Forcone di Cafiero" diroccato e non abitato.

L'aspetto infrastrutturale, per quanto riguarda l'esistenza di una efficiente rete viaria, appare oggettivamente ben organizzato e perfettamente adeguato all'esigenza di evitare l'attraversamento di centri abitati da parte dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.

Caratteristiche del progetto

L'intervento in progetto non richiede la realizzazione di nuove opere (se si esclude il prolungamento in altezza del pozzo di raccolta del percolato). Il progetto prevede infatti il proseguimento della coltivazione del IV lotto in sopraelevazione rispetto al piano campagna e, come tale, non inficia la sicurezza ambientale della discarica, fatte salve le seguenti prescrizioni, oltre a quelle già in essere disposte in sede di rilascio dell'AIA:

- monitorare e tenere il livello del battente di percolato misurato all'interno del pozzo di captazione il più basso possibile compatibilmente con il sistema di pompaggio impiegato per prelevare il percolato dal corpo discarica;
- le scarpate del sopralzo devono avere una angolazione di circa 30° rispetto al piano orizzontale, al di sotto del livello massimo di stabilità per un materiale quale il rifiuto abbancato;

- il materiale utilizzato per la ricopertura giornaliera dei rifiuti, deve avere caratteristiche drenanti al fine di permettere alle acque meteoriche battenti di penetrare senza creare problemi di ristagni e/o sacche di liquido entro il corpo della discarica, pregiudicando anche la corretta mineralizzazione del materiale;
- le piste per l'accesso ai sopralzi e quella per la circolazione dei mezzi sul corpo della discarica devono essere realizzate con materiale idoneo a consentirne il transito in sicurezza in tutte le condizioni meteo/ambientali;
- il perimetro superiore del sopralzo dovrà essere adeguatamente segnalato a distanza di sicurezza;
- le attività lavorative previste in discarica dovranno svolgersi secondo quanto disciplinato dalle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro.

La volumetria del sopralzo in progetto e le relative quote di sopralzo, pari a circa 75.600 mc come di seguito riportato, sono espresse al netto della copertura finale che dovrà rispettare i parametri di Legge:

Livello sopralzo1°

Superficie media(mq) 12.000

Altezza media(m) 3

Volume sopralzo(mc) 36.000

Livello sopralzo2°

Superficie media(mq) 8.200

Altezza media(m) 3

Volume sopralzo(mc) 24.600

Livello sopralzo3°

Superficie media(mq) 5.000

Altezza media(m) 3

Volume sopralzo(mc) 15.000

Volume totale sopralzo(mc) 75.600

Pertanto può ritenersi che il volume previsto con i sopralzi sia pari a quello da recuperare a causa dei conferimenti extra Bacino FG/4 dovuti alle emergenze descritte. In termini temporali questa volumetria corrisponde a circa 12 mesi di conferimenti del Bacino FG/4.

La realizzazione del progetto in esame non modifica il ciclo produttivo dell'impianto complesso gestito dalla SIA FG/4. Al contrario, rendendo disponibili le volumetrie di smaltimento individuate dal Piano Regionale per il bacino FG/4, ne rende possibile l'attuazione secondo le previsioni di piano.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, con la realizzazione del progetto di sopraelevazione del IV lotto, incrementando il volume di rifiuti conferiti oltre che la superficie finale dell'estradosso del corpo rifiuti, sarà necessario incrementare i quantitativi di inerti utilizzati per la copertura dei rifiuti e si otterrà una maggiore produzione di biogas.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici con la realizzazione del progetto in esame non vengono variate le indicazioni già fatte proprie dall'Autorità competente in sede di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale. Stessa valutazione viene espressa per le emissioni sonore, i rifiuti e deiezioni animali, i sistemi di contenimento e abbattimento, le bonifiche e il piano di controllo.

La copertura finale proposta dovrà essere conforme al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n° 36.

Valutazione degli impatti e parere

L'analisi degli impatti non è stata formulata operando la classica distinzione tra fase di cantiere e fase di esercizio. Infatti, come già anticipato, la realizzazione del progetto in esame prevede unicamente la prosecuzione della coltivazione del IV lotto di discarica in sopraelevazione senza la realizzazione di opere propedeutiche di allestimento del sito. In altri termini nel caso specifico in esame fase di cantiere e di esercizio coincidono.

Esaminati e constatato che:

- a seguito delle recenti emergenze in altri bacini del territorio provinciale e regionale il conferimento dei rifiuti è stato indirizzato, tramite specifiche ordinanze, presso l'impianto dell'ATO FG/4;
- a causa di quanto sopra la previsione temporale e volumetrica del Bacino FG/4 ha subito una forte contrazione passando dagli 80.000 mc con durata di 12 mesi del Gennaio 2009 all'attuale (conferenza dei servizi del 28.07.09) 7.000 che garantiscono l'utilizzo fino a luglio/agosto;
- il 5° lotto per la messa a regime dell'impianto non potrà essere pronto, con le più ottimistiche previsioni, entro 12 mesi;
- già i precedenti lotti 1°, 2° e 3° avevano subito per le analoghe motivazioni sopralti della stessa natura e consistenza;
- si rende necessario restituire al bacino FG/4 le volumetrie prestate, con grande senso civico per le note emergenze, consentendogli così il rispetto della pianificazione regionale;
- con il sopralto pur rientrando tra le varianti sostanziali nel caso specifico non vengono variate le componenti ambientali che hanno già sortito i pareri favorevoli succedutosi nel tempo (sopralti 1°, 2°, e 3° lotti - nuovo impianto e 5° lotto);
- nella valutazione del bilancio ambientale il sopralto del 4° lotto risulta sicuramente meno impattante rispetto ad una eventuale nuova emergenza rifiuti.

Il Comitato vista la documentazione progettuale trasmessa dalla SIA FG/4 con nota prot. 1656 del 15.06.2009 considerato che:

- l'impianto è in linea con la pianificazione regionale in materia di rifiuti;
- il sito individuato è conforme ai criteri di localizzazione disposti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti;
- il sito non ricade in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, archeologici o idrogeologici;
- non vi è rischio allagamento né significativa pericolosità sismica;
- rispetto al Piano Regolatore Generale vigente nel territorio comunale di Cerignola l'impianto in progetto ricade in Zona E - agricola e non vengono rilevati vincoli;
- l'impianto non pregiudica il sistema ambientale;
- la discarica progettata ha l'obiettivo di garantire le volumetrie necessarie al conferimento dei rifiuti del bacino FG4 e parte dei rifiuti prodotti nei bacini FG1 e FG3 per il superamento della fase transitoria necessaria alla realizzazione del V lotto e all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di CDR di Manfredonia a servizio dell'intera provincia di Foggia.

Nell'ambito della procedura di assoggettabilità a V.I.A. e contestuale A.I.A. il Comitato ritiene che:

? le motivazioni espresse dall'istante di richiesta di sopralto sono sufficientemente supportate da elementi oggettivi e riscontrabili;

? gli impatti che l'opera in progetto può determinare sono valutati positivamente,

e pertanto non ritiene di assoggettare l'opera a V.I.A., purché vengano rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

- il rispetto delle prescrizioni già disposte in sede di rilascio A.I.A. con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico - IPPC - AIA - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia - n. 474 del 04.08.2008, riportate in premessa e che si ritengono parte integrante del presente

- parere;
- la redazione in fase di progettazione esecutiva di uno studio di stabilità geotecnica dei versanti, da depositare comunque presso gli uffici regionali prima dell'inizio dei lavori;
  - analogamente venga approntato uno studio per l'abbattimento delle componenti relative alle polveri, agli odori ed alla dispersione alle aree limitrofe dei rifiuti a causa dei venti;
  - la trasmissione del progetto esecutivo della copertura finale così come concordato nella Conferenza di Servizi del 28.07.2009.

#### PER L' AIA

In data 31.07.2009, come da decisione assunta a verbale della Conferenza di Servizi del 28.07.2009, regolarmente convocata con nota prot. n. 9196 del 30.07.09, si è tenuta presso la Provincia di Foggia la Conferenza decisoria.

In tale sede confluivano, tra l'altro, il parere del Comitato Via Provinciale (il cui contenuto è stato integralmente riportato nella parte VIA) nonché il parere del Comitato Via Regionale, ampiamente descritto nel presente provvedimento.

La Conferenza si è così conclusa: “ Tutti gli enti esprimono parere favorevole al rilascio dell'AIA con le prescrizioni concordate ed espresse nella precedente riunione di Conferenza. La Società si impegna a consegnare, a tutti gli Enti, la verifica di stabilità delle sponde del sopralzo entro il 7 agosto. A tal proposito la Provincia dovrà verificarne la validità”.

Ritenuto pertanto di poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata alle condizioni, prescrizioni e limiti contenute nei verbali e relativi allegati delle Conferenze di Servizi;

Dato atto che le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato documento tecnico, “Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente in accordo con i principi contenuti nell'allegato 1 del DM 31.01.05; che condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati dovranno essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Preso atto che il presente provvedimento “sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n.59/05”;

Dato atto che il rinnovo dell'autorizzazione deve essere effettuato ogni 5 anni, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9. Per le attività inerenti lo smaltimento in discarica annessa all'impianto complesso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 59/05, l'autorizzazione ha efficacia fino al raggiungimento del profilo finale e comunque per la durata massima di 5 anni;

Dato atto che ai fini delle spese istruttorie il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo secondo le indicazioni di cui alla L.r. n. 17/2007, ALLEGATO 1, Note - calcolato sulla base di quanto stabilito per l'AIA con a D.G.R. n. 1388/06.

Precisato che, per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, in merito al quale è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere alla S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINANO

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

Per la VIA

- di ritenere il progetto escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse dal comitato Reg.le di VIA nella seduta del 30.07.2009, in narrativa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

Per l'AIA

Di rilasciare a S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l. con sede legale in S.Ferdinando di Puglia (FG) Via Isonzo n. 8, con impianto complesso di trattamento di rifiuti non pericolosi - attività di cui al D.Lgs. n. 59/05 allegato I, punti 5.3 e 5. 4 - a servizio del bacino FG/4 ubicato nel Comune di Cerignola, autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, per il sopralzo del 4° lotto, alle condizioni, prescrizioni, modalità e limiti riportati nel presente provvedimento ed allegato tecnico "Allegato A" che costituisce parte integrante dello stesso;

Ai fini dell'efficacia è condizione indispensabile che:

- la Società provveda a consegnare a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, la verifica di stabilità delle sponde del sopralzo, entro il 7 agosto. La presente autorizzazione ha efficacia dopo che la Provincia ne avrà verificato la validità;
- la Società provveda ad aggiornare le garanzie finanziarie, entro giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento, da prestare in favore della Provincia di Foggia, in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18. Tali garanzie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982 così come riportato al punto 3, "Allegato A" del predetto R.R.. La presentazione e l'accettazione delle garanzie, da parte della predetta Amministrazione, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento. Per la definizione dell'ammontare si farà riferimento a quanto specificatamente riportato nell'allegato tecnico "Allegato A" (par. 1.0, pag. 2) parte integrante del presente provvedimento,

stabilire che:

- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 1, è soggetta a rinnovo quinquennale; per le attività inerenti lo smaltimento in discarica annessa all'impianto complesso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 59/05, l'autorizzazione ha efficacia fino al raggiungimento del profilo finale e comunque per la durata massima di 5 anni;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;

- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", in merito al quale è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.
  - l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;
  - l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore.
  - di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il settore Ecologia della Regione Puglia e presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Cerignola;
  - di notificare il presente provvedimento alla S.I.A. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l. a cura del Settore Ecologia;
  - di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, all'ARPA Puglia e Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL FG/2 competente per territorio, all'ATO FG/4, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;
  - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Cerignola.
- di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico IPPC-AIA, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile P.O. VIA  
Carmen Mafrica

Responsabile P.O. AIA-IPPC  
Cecilia Caputi

Il Dirigente dell' Ufficio AIA-IPPC  
Ing. Gennaro Rosato

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing: Antonello Antonicelli